

## PROPOSTE EMENDAMENTI

Su

Atto 168

Atto 169

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, lett. f) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sostituire “1. *È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:*” con “**1. *È vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:***”
- b) eliminare alla lettera n) del nuovo articolo 6 le parole “*per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006*”

**Motivazione**

Il testo deve essere modificato come proposto, in quanto tale divieto è ben normato dal nuovo articolo 4-bis; esso entra in vigore dal 2030. La formula testuale proposta nella riscrittura dell’art.6 comma 1 va eliminata in quanto potrebbe generare confusione senza aggiungere nulla alla ratio del divieto.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, lett. g) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti aggiungere al comma 4 del nuovo articolo 7 dopo le parole “*tramite laboratori accreditati*” la seguente frase “***Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente***”.

**Motivazione**

Il testo va integrato per renderlo coerente con quanto indicato dal citato Allegato 6.

Nell'attuale formulazione si rischia di avere una discrasia tra testo normativo e allegato tecnico.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, lett. h) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti sostituire al comma 5 dell'articolo 7-bis il termine "*gestore*" con "***detentore***"

**Motivazione**

In linea con le disposizioni europee in materia di caratterizzazione dei rifiuti, con la decisione UE sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e come più volte ricordato anche da ISPRA, la **responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione dei rifiuti siano corrette deve essere in capo al produttore, o in caso di non determinabilità di quest'ultimo, in capo al detentore**, inteso come soggetto giuridico che ne ha il possesso.

A riguardo si richiama la Decisione n. 2003/33/CE sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica: al punto 1.1.1. dell'allegato, in materia di caratterizzazione di base, dispone che "*Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al loro gestore incombe la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette*".

Si pensi ad esempio ai rifiuti abbandonati (sia in aree private sia su suolo pubblico), per cui spesso non è possibile risalire al produttore e occorre che sia il detentore dei rifiuti a farsi carico della caratterizzazione di base.

Il riferimento al gestore del rifiuto potrebbe essere inteso unicamente come un trasferimento della responsabilità al gestore della discarica, disallineando il contesto operativo e gestionale nazionale rispetto alla prassi definita a livello europeo e nazionale

Il comma 5 dell'articolo 7-bis verrebbe quindi modificato come segue:

*"5. Al produttore del rifiuto, o in caso di non determinabilità di quest'ultimo, al ~~gestore~~ **detentore** spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette"*

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, lett. n) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti sostituire le parole *“per almeno 4 analisi consecutive nell’arco minimo di un anno solare, che vengono rispettati i limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue, di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 152/2006”* con *“per almeno due anni consecutivi che la produzione del percolato è annullata ovvero che è talmente bassa da non destare preoccupazione sotto il profilo ambientale; tale valutazione può essere effettuata attraverso apposita analisi di rischio”*.

**Motivazione**

Assolutamente necessaria la sostituzione della disposizione che reca condizioni per il calo dell'effetto inquinante del percolato in quanto **assolutamente non percorribile e non rispondente alla realtà**. Necessario invece prevedere di verificare che la produzione del percolato si azzeri per effetto del *capping* o che si riduca in quantità che non rappresentino una fonte di rischio ambientale.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'allegato 1 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti all'ultima apporre le seguenti modifiche:

- a) al punto 2.3 (Controllo acque e gestione percolato) nell'ultima frase dopo le parole "*disciplina sui rifiuti o, in alternativa,*" aggiungere "*se eventualmente necessario*". Aggiungere al termine del paragrafo, dopo le parole "*ente gestore*" la seguente frase: "***Il concentrato derivante da eventuali operazioni di trattamento del percolato effettuate in loco può rimanere confinato all'interno della discarica***"
- b) al punto 2.4.3 (Copertura superficiale finale) sostituire la frase "*Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno essere adottate e realizzate anche con spessori e materiali diversi da quelli sopra definiti*" con "*Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali e/o della superficie sommitale che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno essere adottate e realizzate anche con spessori e materiali diversi da quelli sopra definiti*"
- c) al punto 2.5 (Controllo dei gas) aggiungere alla fine la seguente frase "***Nelle discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, o comunque in tutti i casi in cui il biogas è caratterizzato da una bassa produttività di metano e/o da una bassa percentuale di metano, al fine di limitare comunque l'impatto residuale derivante dalle possibili emissioni in atmosfera, va valutata la necessità di estrazione e trattamento del biogas con sistemi alternativi alla combustione (per es. la biofiltrazione).***"
- d) al punto 2.7 (Stabilità) al penultimo capoverso sostituire le parole "*Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md),*" con le seguenti "***Al riguardo, per i terreni di fondazione della discarica, il valore del modulo di deformazione (Md),***"

**Motivazione**

- a) La formulazione proposta impone l'obbligo di un trattamento del percolato prima del suo recapito in fognatura. Tale condizione renderebbe necessario un trattamento anche quando esso non indispensabile a rispettare i limiti stabiliti dall'ente gestore; per altro non viene specificato quale tipo di trattamento (anche la semplice equalizzazione/omogenizzazione del percolato può essere considerato un trattamento). È sicuramente meglio, anche per non introdurre obblighi non necessari - che si tradurrebbero in inutili aggravii di costi senza vantaggi ambientali -, lasciare flessibilità circa le necessità del suddetto obbligo di trattamento. La possibilità di confinare in discarica il concentrato derivante dalle operazioni di trattamento in loco del percolato è una opzione prevista dal D.Lgs 36/03; attuata da diversi impianti (pubblici e privati). Tale opzione va mantenuta vigente poiché è indispensabile per rendere sostenibile dal punto di vista gestionale e ambientale l'applicazione delle più moderne e consolidate tecnologie di trattamento del percolato in loco (ad esempio ultrafiltrazione, osmosi inversa, ecc.)
- b) Anche per la superficie sommitale possono adottarsi soluzioni specifiche in coerenza con la prevista possibilità di intervenire con specifiche modalità in casi in cui lo strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di una copertura vegetale. Tale approccio è molto importante poiché un elemento fondamentale per la gestione sostenibile di una discarica è proprio quello di

prevederne e poter attuare una destinazione d'uso futura compatibile con gli strumenti urbanistici.

- c) Deve essere ripristinata questa indicazione poiché questo tipo di discariche sono caratterizzate da una bassa produzione di biogas (che normalmente non consente la sostenibilità del recupero energetico) che inoltre si esplicita con una bassa concentrazione di metano.
- d) È importante sottolineare che il valore indicato si riferisce ai terreni di fondazione della discarica; nell'attuale formulazione potrebbe crearsi confusione ritenendo che tale valore sia riferito al corpo dei rifiuti (fattispecie a cui detto valore è totalmente inapplicabile).

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'allegato 2 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti all'ultima apporre le seguenti modifiche:

- a) al punto 5 (Piano di sorveglianza e controllo) nella frase *“Il controllo e la sorveglianza analitica sulle matrici ambientali devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente (ovvero non coinvolto nelle fasi di progettazione, costruzione, collaudo e gestione dell’opera) con riguardo ai parametri”* eliminare le parole *“(ovvero non coinvolto nelle fasi di progettazione, costruzione, collaudo e gestione dell’opera)”*
- b) al punto 5, nella tabella 1 aggiungere la seguente nota *“\*almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1”*, nella tabella 2 al termine *“acque di dragaggio”* aggiungere *“superficiale”*

**Motivazione**

- a) La limitazione indicata nella proposta di norma non ha alcun senso e pertanto va rimossa. Le attività di progettazione, costruzione, collaudo e gestione dell’opera devono essere affidate necessariamente a persone qualificate; che in virtù di tale qualifica possono anche svolgere un ruolo molto utile nella sorveglianza e controllo delle matrici ambientali; pertanto non ha senso porre la limitazione in parola. Al limite tale limitazione potrebbe estendersi solo al personale coinvolto nell’operazione di collaudo.
- b) Va completata la descrizione della matrice da controllare e va esplicitato il significato dell’asterisco al titolo della tabella



ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(Atto n. 168)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'allegato 4, tabella 5 (Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera a) della nota a piè tabella dopo le parole “*fanghi delle fosse settiche (200304)*” aggiungere “***purché ne sia verificata la ridotta attività biologica attraverso la valutazione dell'indice di respirazione dinamico potenziale determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mg O<sub>2</sub>/KgSV/h***”
- b) nella lettera b) della nota a piè tabella dopo le parole “*fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306*” aggiungere “***purché ne sia verificata la ridotta attività biologica attraverso la valutazione dell'indice di respirazione dinamico potenziale determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mg O<sub>2</sub>/KgSV/h***”

**Motivazioni:**

I suddetti rifiuti se trattati non potrebbero avere gli EER di origine, il nuovo testo deve chiarire che l'esclusione del controllo del DOC deve dipendere esclusivamente dalle effettive caratteristiche del rifiuto

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, dopo il comma 6 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, è **inserito il seguente comma 6-bis**:

**“6-bis.** L'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato:

Al comma 1 lett. a) eliminare la frase *“e dei rifiuti derivati dal loro trattamento”*.

**Motivazione**

La proposta mira a dissipare ogni dubbio in merito alla natura dei rifiuti urbani che derivano da un processo di trattamento e che, a seguito dello stesso, diventano speciali. Infatti tali rifiuti sono classificati con codice 19 00 00 - *“rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti”*.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 8, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:  
*“c-bis: Al comma 1 lett. f), dopo le parole “produce rifiuti” sono soppresse le seguenti parole “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” e dopo le parole “composizione di detti rifiuti” sono soppresse le seguenti parole “(nuovo produttore)”;*
2. Alla lett. e), sostituire al rigo 5 le parole *“deposito preliminari” con le parole “deposito temporaneo” o, in alternativa, con “deposito antecedente”;*
3. Alla lettera g), dopo le parole *“I rifiuti usati per il riempimento”* inserire le parole *“, il cui utilizzo è subordinato alla conformità al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 DM 5 febbraio 1998”;*
4. Alla lett. h), inserire alla fine della frase le seguenti parole *“alle condizioni di cui al successivo art. 185-bis”.*

**Motivazioni**

1. la soppressione, nell'ambito della definizione di “produttore di rifiuti”, della qualifica di *“soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”* è volta ad evitare che la qualifica di produttore di uno stesso rifiuto continui ad essere ricondotta contemporaneamente a due soggetti diversi (produttore *giuridico* e produttore *materiale*), senza che siano specificati i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità. Peraltro, nel caso di un'attività che genera rifiuti, la normativa comunitaria e la giurisprudenza consolidata convergono sulla individuazione di un solo soggetto cui competono gli adempimenti di tutela ambientale: tale soggetto viene fatto coincidere con il produttore materiale (soggetto la cui attività produce rifiuti). Il mancato accoglimento dell'emendamento proposto procrastinerebbe il **concreto rischio per gli operatori del settore della gestione rifiuti di incorrere in sanzioni amministrative e penali, a fronte dell'arbitraria e incerta interpretazione della definizione di “produttore rifiuti”** contenuta attualmente nell'art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/06). Nel contesto normativo, già complesso e applicato in modo eterogeneo a livello nazionale, risulta particolarmente importante non introdurre ulteriori margini di incertezza, soprattutto su elementi chiave, quale quello in parola, ma garantire, al contrario, che nella gestione dei rifiuti, compresa quella oggetto dei contratti di appalto, siano ben definite e circostanziate le attività e i conseguenti adempimenti in capo alle varie figure coinvolte;
2. dal momento che il deposito preliminare è già definito e contemplato tra le operazioni di smaltimento di cui all'All. B del Dlgs. n. 152/06, si propone la modifica al fine di evitare confusione con le definizioni;
3. è opportuno precisare l'obbligo di effettuare il test di cessione, peraltro previsto dalle norme tecniche per il recupero in regime “semplificato” (Dm 5 febbraio 1998) per l'utilizzo di rifiuti tal quali o di aggregati inerti riciclati ai fini in esame;
4. opportuno il rinvio all'articolo che disciplinerà il deposito temporaneo.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 9 lett. b) dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche al testo del citato articolo 184:

All'inizio della lett. g) sono inserite le seguenti parole *“i rifiuti derivanti da attività di trattamento rifiuti”*.

**Motivazione**

La modifica proposta intende ripristinare l'attuale vigente formulazione del testo unico ambientale:

- consente di dissipare ogni dubbio in merito alla qualifica dei rifiuti che derivano da un processo di trattamento, che sono e, quindi, devono, devono essere inclusi tra i rifiuti speciali. Ogni diversa interpretazione comporterebbe criticità di coerenza a livello legislativo non solo sul piano della normativa ambientale, ma anche su quello della regolamentazione dei servizi e sul piano fiscale;
- se non accolta, anche in considerazione dei frequenti richiami all'art. 184 che vengono fatti negli articoli successivi del decreto legislativo 152/06 sugli adempimenti amministrativi e della tracciabilità dei rifiuti, comporterebbe non poche ricadute sul settore della gestione dei rifiuti creando disallineamenti sugli stessi adempimenti. Peraltro con la cancellazione di tali rifiuti dall'elencazione dei rifiuti speciali il Legislatore accende dubbi sulla loro origine che è invece, inequivocabilmente, quella di speciali.

TTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 12, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è aggiunta la seguente lettera b):

***b) il comma 1, lettera f) è sostituito dal seguente:***

***“f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.***

**Motivazione**

L'emendamento mira a riallineare le disposizioni riportate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche a quanto disposto a livello europeo.

In materia infatti si segnala che il 21 dicembre 2016 il Commissario all'Ambiente Karmenu Vella ha risposto all'interrogazione dell'europarlamentare Tamburrano (EFDD) sull'esclusione di sfalci e potature dalla normativa rifiuti introdotta dall'art. 41 della legge 28 luglio 2016 n. 154, ribadendo quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e cioè la natura di rifiuti organici per sfalci e potature quando provenienti da giardini e parchi, impegnando la Commissione a sollevare la questione con le autorità italiane. **Si è aperto pertanto un percorso di carattere pre-contenzioso che, se non corretto per tempo, porterà inevitabilmente alla procedura d'infrazione - procedura EU PILOT 9180/17/ENVI.**

Per completezza d'informazione, si riporta qui di seguito il testo integrale della risposta del Commissario EU all'Ambiente K. Vella: *“IT - E-008519/2016, Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione (21.12.2016) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (di seguito “la direttiva”), la definizione di “rifiuto organico” include i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi. La Commissione ritiene che gli sfalci e le potature rientrino in tale definizione se provengono da giardini e parchi e pertanto dovrebbero essere oggetto di una corretta gestione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 13 della direttiva. L'assenza di un controllo adeguato ed efficace su questo tipo di rifiuti sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva. La Commissione solleverà la questione con le autorità italiane competenti.”*

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario ed urgente intervenire con l'emendamento in parola.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 13 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che introduce il nuovo art. 185-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche al testo del citato art. 185-bis:

Alla fine del comma 1, dopo la lettera a, è inserita la seguente lettera a-bis):

***“a-bis) presso la sede legale o unità operativa del soggetto produttore dei rifiuti prodotti da attività effettuate presso terzi”.***

**Motivazione**

Tale proposta intende far chiarezza ed estendere la *fictio iuris* già prevista dal Legislatore per le attività manutentive disciplinate attualmente dall'art. 266, comma 4 del testo vigente del D.Lgs. n. 152/06. Dal momento che però non tutte le attività che producono rifiuti da attività svolte presso terzi possono essere considerate di manutenzione, la modifica proposta mira a risolvere in modo unitario tutte le problematiche di gestione dei rifiuti prodotti da attività svolte presso terzi e, quindi, in luoghi diversi dalla propria sede: a titolo di esempio pulizia, disinfestazione, disinfezione, dipintori, impiantisti idraulici, elettrici, termosanitari, installatori di apparecchiature di ogni tipo e dimensione, montatori, falegnami, disinfestatori.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 14 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che sostituisce l'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:  
Sostituire ovunque sia presente nel comma la parola "interoperabilità" con ***"interfaccia"***.

**Motivazione**

Le considerazioni qui riportate sono frutto dell'esame complessivo dei lavori attualmente in itinere presso il Ministero dell'Ambiente che riguardano sia il Registro Elettronico Nazionale, sia i lavori di recepimento delle direttive comunitarie. In particolare in tutti i documenti in consultazione permane un'ambiguità di fondo tra interoperabilità o "interfacciabilità" tra REN (che gestirà la tracciabilità dei rifiuti) e sistemi gestionali (ERP) delle imprese. Pertanto si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti generali in base ai quali si ritiene preferibile orientarsi verso la soluzione dell'"interfacciabilità".

Il processo di digitalizzazione degli adempimenti in materia di tracciabilità passa necessariamente da due strade distinte:

1. Ogni sistema rimane chiuso: gli ERP e il REN comunicano tramite un'interfaccia ma non interagiscono fra di loro. Ogni operazione fatta su uno dei due sistemi non vincola i processi presenti sull'altro.
2. I sistemi interagiscono. Gli ERP e il REN comunicano in maniera interoperabile. Diventa quindi necessario definire un modello dati realmente digitale, condiviso con i principali operatori, che consenta di assorbire modellazioni operative differenti sulla base di denominatori comuni.

Bisogna però tener conto che:

- i processi aziendali sono profondamente radicati in sistemi gestionali (ERP) che logiche di efficienza operativa hanno esteso ben al di là della sola "Gestione Ambientali" a tutte le attività correlate di natura amministrativa, contabile, organizzativa;
- tali processi sono supportati da una decina di piattaforme software, non sempre recentissime, spesso afflitte da problematiche di natura "legacy";
- le modifiche richieste investono profondamente due dei processi più core per gli applicativi: il formulario e il registro.

Sulla base di tali premesse risulta evidente che la prima strada, sebbene rappresenti una digitalizzazione parziale, richiede tempi relativamente brevi, una bassa complessità ed è l'unica sostenibile nell'attuale contesto. La seconda, invece, rappresenta una strada certamente più innovativa ma anche più lunga e complessa.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 15 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), alla fine della lett. b) del comma 1, sono inserite le seguenti parole ***“intesa come data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino”***;

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:

***a-bis)***-al comma 3, dopo le parole *“di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede”* è inserita la parola ***“operativa”***; dopo le parole *“che effettuano attività di raccolta e trasporto nonché presso la sede”* è inserita la parola ***“operativa”***;

***a-ter)*** Al comma 4, dopo le parole *“mantenendo presso la sede”*, è inserita la parola ***“operativa”***.

**Motivazione**

a) Si ritiene opportuna la specificazione considerato che il termine “effettuazione della transazione” è stato, a livello locale, differentemente interpretato.

b) La modifica mira a chiarire ed armonizzare la disposizione con i chiarimenti riportati nella Circolare ministeriale del 4 agosto 1998, punto 2, lett. a). Le precisazioni già contenute nella citata Circolare ministeriale trovano la loro logica nel fatto che, nella maggior parte dei casi, gli intermediari e i trasportatori hanno la propria sede legale in luoghi diversi rispetto alla sede operativa che svolge la logistica dove, invece, è più idoneo che si tenga il registro per lo svolgimento dei controlli previsti dal Legislatore.



ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, dopo il comma 15 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, è **inserito il seguente comma 15-bis:**

**“15-bis. L’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato:**

- a) al comma 4 dopo le parole: “di rifiuti urbani effettuato” è inserita la seguente frase *“dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lett. mm), ovvero effettuato”* e, alla fine del comma, è inserita la seguente frase *“Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno”*;
- b) al comma 11 dopo le parole “presso più produttori o detentori”, sono inserite le seguenti *“ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore”*;
- c) sostituire il comma 12 con il seguente: *“12. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”*.
- d) dopo il comma 12 è inserito il seguente nuovo comma 12-bis *“12-bis. Il termine di 48 ore di cui al comma precedente è esteso a sei giorni per i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva di cui al comma 5 dell’art. 230”*.
- e) dopo il comma 12 è inserito il seguente nuovo comma 12-ter: *“12-ter: Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio, come definite all’articolo 183, purché siano effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario e non superino, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni del formulario. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti”*.

## **Motivazione**

Tutte le proposte di modifica e/o integrazione proposte all'art. 193 rappresentano previsioni già contenute rispettivamente nei commi 5, 11 e 12 della modifica proposta al D.Lgs n. 152/06 da parte del D.Lgs. n. 205/10 che però non sono mai entrate in vigore in quanto la loro vigenza era legata all'operatività della disciplina Sistri. Più nello specifico si evidenzia che:

- a) Nell'ottica di assicurare la semplificazione, auspicata anche dal Legislatore comunitario, si ritiene fondamentale il ripristino della disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 193 del Dlgs 152/06 (così come introdotta dal Dlgs n. 205/10 e oggi abrogata dall'art.6 del DL 135/2018 convertito con Legge 12/2019 – *Legge di Semplificazione*”) che prevede sia l'esclusione dal formulario del trasporto dei rifiuti urbani ai centri di raccolta, dall'altro il necessario chiarimento sul significato dei termini “occasionale e saltuario” ai fini dell'esclusione dall'obbligo di tenuta del formulario dei piccoli trasporti di rifiuti non pericolosi. Per quanto riguarda la richiesta di esclusione del formulario per le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti ai CdR, si ritiene che la gestione (interna) e la fruizione (da parte delle utenze) dei CdR debba essere semplificata e non resa più complessa. Pertanto, in assenza di una specifica esclusione, l'obbligo di FIR per le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti ai CdR, vincolerebbe i gestori al loro ritiro, controllo e conseguente gestione amministrativa, costringendoli a una scelta: dotarsi di un adeguato sistema informatico, di una pesa, di un archivio documentale e di personale specializzato oppure (dato che i CdR non sono concepiti e utilizzati come impianti di stoccaggio ma come un'ottimizzazione della fase della raccolta) chiudere o limitare la propria operatività alle sole utenze domestiche;
- b) È opportuno contemplare anche il caso oggetto dell'inserimento in quanto molto frequente;
- c) È necessario disciplinare le soste per operazioni di trasbordo anche con riferimento specifico ai cassoni scarrabili, ampiamente utilizzati nell'ottimizzazione dei trasporti senza la necessità dello stazionamento dei veicoli in prossimità del cassone, con inutile aggravio di costi;
- d) I conferimenti dei rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture fognarie a impianti di trattamento adeguati o convenzionati, a volte con obbligo di separazione della fase liquida e della fase solida del rifiuto, non di rado, per disponibilità o adeguatezza degli stessi alle esigenze, richiedono trasporti di carichi utili, sia per le condizioni temporali di conferimento, sia per i tempi di trasporto. Si rammenta che tale esigenza era già stata condivisa dal Legislatore che, infatti, nella “versione” del Dlgs 152/06 che sarebbe dovuta entrare in vigore dopo l'entrata in operatività del Sistri aveva inserito la corretta tempistica richiesta.
- e) Occorre disciplinare in modo specifico i tempi di sosta dei veicoli nei porti, negli scali ferroviari, negli interporti, negli impianti di terminalizzazione e presso gli scali merci.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 2, dopo il comma 4 è **inserito il seguente comma 4-bis:**

“4-bis. L'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato:

**a) Al comma 11**, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: *“L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000”*.

**b) Al comma 15**, alla fine del secondo capoverso, sopprimere le parole *“e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali”*.

**Motivazione**

- a) Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 205/10, di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è stata (probabilmente per mero errore materiale) rimossa l'agevolazione prevista nell'abrogato art. 210 (comma 3, lett. h)), destinata agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che, in linea con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali, adottano la certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS).

A supporto dell'accoglimento della richiesta di modifica, va evidenziato che l'agevolazione in esame ad oggi sussiste sia per le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (art. 212, c. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sia per quelle che effettuano attività di bonifica dei suoli (art. 212, c. 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e, in entrambi i casi, la riduzione è prevista quale elemento premiante a favore delle aziende che hanno investito negli strumenti della certificazione ambientale.

L'emendamento, che non comporta alcun onere per la spesa pubblica, mira a rendere più agevole il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento certificati, ed al contempo a rendere operativi gli indirizzi comunitari relativi alla promozione di sistemi di qualità ambientale.

- b) La presente proposta di modifica vuole semplicemente tener conto dell'evoluzione normativa che ad oggi non prevede più l'iscrizione all'Albo per gli impianti, compresi quelli mobili.

## ATTO DEL GOVERNO

### SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

### PROPOSTA EMENDAMENTO

**All'art. 3, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, inserire il seguente punto 6 bis:  
“6 bis) All'art. 221, comma 10, lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2020, n. 152, dopo le parole “di imballaggio” aggiungere le parole “e dei relativi scarti”.**

#### **Motivazione**

Il costo della gestione degli scarti condiziona fortemente la sostenibilità economica delle attività di riciclo, in particolare per quelle frazioni che sono impossibili da riciclare, o tecnicamente, o per legge.

Questi “gap di filiera”, che si traducono in altrettanti costi, analogamente agli altri dovrebbero essere coperti dal contributo finanziario versato dai produttori, che viene scaricato sul prezzo del prodotto.

ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

**All'art. 3 dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:**

**“8-bis. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così sostituito:**

***“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I rifiuti di cui al primo periodo possono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.***

**Motivazione**

In considerazione della necessità più volta condivisa anche dal MATTM, con le modifiche proposte si favorirebbe certamente il necessario chiarimento della norma in vigore e l'eliminazione di criticità in relazione alle specifiche condizioni operative di questo settore, assicurando una uniformità di interpretazione e comportamenti nell'applicazione della norma stessa e contribuendo alla qualificazione del settore.